



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati FEDRIGA, BUONANNO, REGUZZONI, CAPARINI, ALLASIA, BRIGANDÌ, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, DESIDERATI, LUSSANA, MONTAGNOLI, MUNERATO, ALESSANDRI, ANGELI, BIANCOFIORE, BITONCI, BRAGANTINI, CASTIELLO, CIMADORO, COMAROLI, CROSIO, DAL LAGO, DI BIAGIO, DIVELLA, Guido DUSSIN, FOLLEGOT, Antonino FOTI, GIAMMANCO, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LAMORTE, LANZARIN, MAGGIONI, MANNUCCI, Nicola MOLTENI, Angela NAPOLI, NEGRO, RAINIERI, SCANDROGLIO, SIMONETTI, STASI, STEFANI, STUCCHI, TORAZZI, TORRISI e VELLA

(V. Stampato Camera n. 3541)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 ottobre 2010

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 ottobre 2010

Disposizioni concernenti la revoca del trattamento previdenziale o assistenziale per i soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis*, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

2. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 1, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

3. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e

assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 1, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

5. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

Art. 2.

1. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui all'articolo 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

